

Valutazione del rischio Alcol dipendenza

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"GIOVANNI XXIII"

P.zza S. Francesco da Paola, 3 — Martina Franca (TA)

Allegato al Documento di Valutazione dei rischi

Il sottoscritto RLS dell'Istituto Comprensivo Statale "GIOVANNI XXIII" dichiara di aver ricevuto la copia del presente documento e di aver partecipato alle attività in conformità alle indicazioni dell'art. 50 del D.Lgs 81/08.

Il documento è stato licenziato in data 30/10/2024

Prof. Giovanni MAGGI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	IL MEDICO COMPETENTE	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
<i>Ing. Giuseppe GENTILE</i> 	<i>Dott. Rocco Gerardo LORENZO</i>	<i>Dott.ssa Grazia CONVERTINI</i>

Sommario

Premessa	3
Normativa di riferimento.....	3
Valutazione e Misure di prevenzione	4
Alcol come fattore di rischio	4
Situazioni di rischio	4

PREMESSA

Il D. Lgs. 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

Il presente documento, che è parte integrante del documento di Valutazione dei rischi e Piano di Prevenzione, è stato redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante, individuato nell'Allegato 1 dell'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.3.2006, fra le attività che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La valutazione è stata effettuata in assenza del Decreto attuativo previsto dall'art.41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 che deve rivisitare le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza, considerando che l'Intesa Stato-Regioni prescrive solo il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro interessati.

Normativa di riferimento

La **Legge n. 125 del 30 marzo 2001** è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Alcol come fattore di rischio

L'alcol etilico o etanolo è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata.

Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

L'**alcolemia** è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti)

Assumere un bicchiere di bevanda alcolica altera i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio.

La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al sesso, al peso corporeo, all'età ed è circa 1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora, quindi 1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito per cui è necessario NON bere nelle ore precedenti all'inizio del turno di lavoro.

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo.

I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia **acuti** che **cronici**.

Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità.

Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria.

Situazioni di rischio

Distribuzione ed assunzione di bevande alcoliche

Nell'Istituzione Scolastica non vengono distribuite e conseguentemente non vengono assunte bevande alcoliche.

Al fine di evitare che possa determinarsi il rischio va garantita, in sede di convenzione, il divieto di somministrazione nelle mense, nei bar e nei distributori automatici.

Alcol dipendenza

Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che

consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente.

In assenza del decreto attuativo di cui all'art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08, sulla base delle linee guida regionali già emanate (nel Lazio non sono state emanate linee guida ma solo un "opuscolo" a cura dell'Assessorato alla salute - Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale), si ritiene opportuno, in assenza di sorveglianza sanitaria già attivata per altri profili di rischio, di non procedere alla nomina del Medico competente e, di conseguenza, di non dare corso alla sorveglianza sanitaria relativa all'alcol dipendenza.

Misure di prevenzione

Oltre al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche.

Con analoghe finalità i lavoratori vanno informati:

- sugli effetti dannosi dell'alcol;
- sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
- che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
- che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività lavorativa, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol;
- circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

L'informazione, per ragioni educative, va estesa anche al personale non docente ed agli allievi.

Al Dirigente Scolastico
SEDE

oggetto: **alcol dipendenza e controlli alcolemici**

A seguito di quanto indicato nella Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 si redige il presente opuscolo che evidenzia come le istituzioni scolastiche sono individuate tra le attività a rischio di alcool dipendenza.

Nell'opuscolo, fra i vari adempimenti a cura del Datore di lavoro, viene evidenziato l'obbligo della sorveglianza sanitaria a cura del medico competente per il personale insegnante.

La normativa di riferimento al momento è poco chiara e mancante di importanti adempimenti:

La **Legge n. 125 del 30 marzo 2001** (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati) all'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni, individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza (art. 41 comma 4) previa emanazione di un decreto attuativo "in cui vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza". (art. 41 comma 4bis).

Considerando che il decreto attuativo non è stato ancora emanato, al momento nessuna norma impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria (il predetto opuscolo non rappresenta una fonte normativa) e considerando i costi che ne deriverebbero per le Istituzioni Scolastiche, al fine di evitare contestazioni da parte degli organi di vigilanza, si ritiene opportuno:

- integrare il Documento di Valutazione dei rischi con uno specifico allegato,
- disporre il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche,
- incaricare i Preposti della vigilanza sul divieto,
- provvedere ad una specifica informazione dei lavoratori sui problemi legati all'alcol dipendenza, da estendere, con finalità educative, anche agli allievi.

A tal fine si allega la relativa documentazione.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, Le invio cordiali saluti,

Servizio Prevenzione Protezione
Il Responsabile
ing. Giuseppe GENTILE



carta intestata istituzione scolastica

Al Personale tutto

oggetto: Disposizioni per la prevenzione dell'alcol dipendenza

In ottemperanza alle disposizioni relative alla prevenzione dell'alcol dipendenza, considerata nel Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni fattore di rischio nella attività d'insegnamento, si dispone il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno degli edifici costituenti l'Istituzione Scolastica.

I Preposti hanno l'obbligo di vigilare sul corretto adempimento alla presente disposizione.

Si rammenta inoltre che, ai sensi della vigente normativa, il tasso di alcolemia nel sangue per il personale insegnante deve essere pari a zero, pertanto gli insegnanti dovranno avere cura di non assumere bevande alcoliche prima dell'inizio della loro attività.

Contando sulla vostra fattiva collaborazione,

..... il

Il Dirigente Scolastico

.....

Premessa

L'uso di bevande alcoliche rappresenta un'abitudine largamente diffusa in Italia da sempre sostenuta da una cultura familiare e sociale di normalizzazione del cosiddetto "bere sociale".

I profondi cambiamenti della società intercorsi nel corso degli ultimi due decenni hanno tuttavia inciso sulle modalità di consumo di intere generazioni modificando le modalità dell'uso di alcol, non più contestualizzati ai pasti ma attuati in situazioni e contesti che, in particolare nelle generazioni più giovani, hanno sollecitato l'uso di alcol come sostanza disinibente, euforizzante, da abusare. Gruppi di popolazione tradizionalmente non orientati al bere, anche in conseguenza di un sistema di convenzioni sociali che inibivano il consumo di alcol nei contesti pubblici, hanno ampliato la platea dei consumatori secondo nuovi modelli e stili di consumo prevalentemente orientati al consumo fuori pasto; tra questi i giovani e le donne.

Il carico per la società conseguente all'adozione di stili e modelli di consumo orientati al consumo rischioso o dannoso di alcol non è insignificante.

Si stima che in Italia circa 5 milioni di italiani e italiane in età lavorativa siano consumatori a rischio; a questi sono da aggiungere coloro che sono pensionati e che rientrano nei 3 milioni circa di ultra65enni a rischio in Italia.

Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un argomento sensibile nelle politiche sanitarie, sociali, aziendali.

La Legge 125/2001 ha focalizzato anni fa la necessità di provvedere ad identificare le misure idonee a tutelare la sicurezza e l'incolumità dei terzi, protette in particolare, in estrema sintesi, per tutte le occupazioni considerate ad alto rischio. L'OMS, più esplicitamente, parla dei luoghi di lavoro come di contesti *alcohol-free*.

Dare una regolamentazione alle misure alcol correlate a livello di comunità ha numerosi vantaggi. I problemi legati all'alcol hanno conseguenze immediate locali alle quali la comunità deve rispondere direttamente. Deve avere a che fare con danni e decessi in seguito ad incidenti stradali, fornire assistenza medica ospedaliera e di pronto intervento ed offrire interventi sul consumo di alcol e sull'alcoldipendenza. Nei luoghi di lavoro, il consumo dannoso di alcol ed i consumi eccessivi episodici aumentano il rischio di problemi quali l'assenteismo, ma anche il "presenteismo", la presenza con scarsa produttività, arrivare al lavoro in ritardo, lasciare il lavoro prima del tempo, un aumentato turnover legato a morti premature, scarsa produttività, comportamenti inappropriati, furti ed altri reati così come altri problemi che richiedono provvedimenti disciplinari, difficoltà nel lavoro di gruppo ed uno scarso spirito aziendale. Al contrario, fattori strutturali degli ambienti di lavoro, incluso lo stress eccessivo ed una bassa soddisfazione, possono aumentare il rischio di disordini alcolcorrelati e l'alcoldipendenza.

Secondo l'OMS, gli interventi sui posti di lavoro che possono ridurre i danni alcol-correlati includono la promozione di luoghi di lavoro in cui si applichi il divieto del consumo di alcol, uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro ed incrementi gli incentivi lavorativi, ed interventi sui posti di lavoro quali la formazione in competenze psicosociali, l'intervento breve e le campagne di informazione sull'alcol.

Cos'è l'alcol?

L'ALCOL ETILICO O ETANOLO è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

Le bevande in assoluto più rappresentative dei consumi mondiali sono la birra ed il vino, entrati ormai nelle abitudini alimentari di molti popoli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata. Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

Che cos'è l'alcoemia?

L'**alcoemia** è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti), pari al consumo di UN BICCHIERE DI SOSTANZA ALCOLICA COSÌ COME DI SEGUITO ILLUSTRATO :



Assumere un bicchiere come illustrato determina già una iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono alterati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio.

La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al **sexo**, al **peso corporeo**, all'**età** ed è circa

1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora quindi

1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito per cui

E' necessario NON bere nelle ore precedenti all'inizio del turno di lavoro

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo.

I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

Quali sono gli effetti a breve termine?

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia **acuti** che **cronici**.

Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità. Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria. (vedi tabella alla pagina seguente)

Secondo recenti stime dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), almeno il 10% degli infortuni sul lavoro sono attribuiti all'uso di alcol.

Nelle donne in gravidanza che assumono alcolici si è riscontrato una maggior frequenza di aborti a causa dell'azione tossica dell'alcol sul feto (l'alcol attraversa la placenta e arriva direttamente al feto ad una concentrazione praticamente equivalente a quella della madre) e anche una maggior frequenza nei nati di disturbi intellettivi e cognitivi ("Sindrome feto-alcolica" caratterizzata da ritardo mentale, minore capacità di memoria, iperattività).

Quali sono gli effetti a lungo termine?

L'utilizzo prolungato di alcol nel tempo può aumentare il rischio di sviluppare varie patologie più o meno gravi; anche a basse dosi l'alcol accresce il rischio per alcune malattie.

Secondo dati forniti dall'OMS, il consumo di 20 grammi di alcol al giorno (pari a circa 2 bicchieri di vino) raddoppia il rischio di cirrosi epatica e aumenta il rischio di tumori (alla bocca, all'esofago, alla laringe, al fegato, al seno) e di ictus cerebrale.

Chiaramente, all'aumentare delle quantità di alcol aumenta anche la percentuale di rischio.

MASCHIO 1 bicchiere



FEMMINA 1 bicchiere



Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una diminuzione della percezione del rischio.

MASCHIO 2 bicchieri



FEMMINA 1 bicchiere e 1/2



Rallentamento delle capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni i movimenti e le manovre lavorative vengono eseguite bruscamente con difficoltà di coordinamento

MASCHIO 3 bicchieri



FEMMINA 2 bicchieri



Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare le manovre di lavoro soprattutto se si utilizzano automezzi o veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi e della conseguente capacità di reazione.

La probabilità di subire un incidente è 2 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

MASCHIO 4 bicchieri



FEMMINA 3 bicchieri



I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione di normali movimenti e manovre lavorative è priva di coordinamento, si possono commettere gravi errori nelle prestazioni lavorative.

La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

MASCHIO 5 bicchieri



FEMMINA 3 bicchieri e 1/2



Sono compromessi: l'adattamento all'oscurità, la capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri della traiettoria dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due veicoli se ne percepisce uno solo).

MASCHIO 5 bicchiere e 1/2



FEMMINA 4 bicchieri



L'ebbrezza è chiara e manifesta; è caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l'equilibrio. E' manifesta e visibile l'alterazione della capacità di attenzione, con tempi di reazione assolutamente inadeguati. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera insufficiente a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. **Non si è in grado di svolgere nessuna manovra lavorativa.**

E' consentito assumere sostanze alcoliche sul lavoro?

L'assunzione di bevande alcoliche sul lavoro costituisce un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale. Occorre essere consapevoli che aumenta i rischi per la propria salute e spesso anche per quella degli altri, per cui è sempre meglio non bere durante lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Vi sono poi delle mansioni (come l'insegnamento) per le quali è vietato assumere bevande alcoliche. Si tratta di attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

Quale normativa regola l'assunzione di alcol sul lavoro?

La **Legge n. 125 del 30 marzo 2001** è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4). Il nuovo codice della strada (**Legge n. 120/2010**) stabilisce che il tasso alcolemico deve essere zero per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D ed E oltre che per i giovani con meno di 21 anni e per chi ha preso la patente da non più di 3 anni.

In quali aziende si applica la normativa relativa all'alcol?

Per le attività lavorative ad elevato rischio, individuate dal Provvedimento 16 marzo 2006, vige il divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali attività è consentito bere alcolici al di fuori dell'orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel sangue durante il lavoro deve risultare pari a "zero".

Le molteplici attività, ritenute ad elevato rischio, riguardano i seguenti ambiti lavorativi: l'espletamento di alcuni lavori pericolosi per i quali sia richiesto un certificato di abilitazione; gli impianti a rischio di incidente rilevante; i lavori in particolari ambienti confinati (vasche, serbatoi, etc.); le mansioni sanitarie; **le attività di insegnamento**; le mansioni che comportano il porto d'armi; le mansioni inerenti attività di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e aereo); la produzione e vendita di esplosivi; l'edilizia e le costruzioni; i forni di fusione; le sostanze esplosive ed infiammabili; gli impianti nucleari; le cave e miniere. Nel dettaglio si possono meglio precisare alcune attività:

le mansioni inerenti le attività di trasporto: guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E; guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente; guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (muletti o carrelli elevatori);

le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio- sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

i lavoratori dei comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i 2 metri di altezza.

Quali politiche aziendali adottare nei confronti dell'alcol?

Le strategie di prevenzione dell'OMS sull'alcol (2010) raccomandano di promuovere politiche sull'alcol per i luoghi di lavoro basati sull'educazione, la prevenzione, l'identificazione precoce e il trattamento da integrarsi nei programmi di sorveglianza sanitaria.

Cosa deve fare l'azienda in cui sono presenti attività lavorative ad elevato rischio?

I datori di lavoro devono adottare una politica aziendale e quindi:

Verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell'allegato 1 dell'Intesa Stato- Regioni del 16 marzo 2006;

- Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) considerando l'assunzione di alcol come possibile determinante del rischio infortunistico;
- Stilare una procedura di controllo del divieto di assunzione di alcol e un regolamento applicativo aziendale.
- Vietare la somministrazione di alcolici in bar, mense aziendali e distributori automatici;
- Informare i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non rispetto di tale divieto;
- Informare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio infortunistico e rischio per la salute);
- Individuare e formare i preposti al controllo;
- Informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici e sulle conseguenze della positività al test;
- Richiedere al medico competente l'effettuazione dei controlli alcolimetrici secondo la procedura stabilita nel DVR;
- Richiedere al medico competente l'effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per le problematiche alcol correlate.

Queste attività richiedono una stretta collaborazione tra datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, medici competenti, RSPP, RLS, per l'individuazione di strategie attive di comunicazione del rischio; per esempio: l'abolizione dell'alcol da mense, bar e distributori presenti in azienda, il rinforzo del messaggio di salute tramite poster o locandine, intranet, e-mail e incontri di informazione con i lavoratori.

Tra le figure di cui tutelare la salute, è opportuno dare un giusto rilievo a quelle delle lavoratrici e dei soggetti più deboli (giovani, immigrati, disabili).

Come far rispettare il divieto di somministrazione e assunzione?

Per garantire il divieto di somministrazione, le bevande alcoliche devono essere eliminate dalle mense, dai bar e dai distributori automatici aziendali.

Per garantire il divieto di assunzione, l'azienda deve fornire adeguata informazione/formazione ai lavoratori e deve attuare controlli mirati.

In questo modo il datore di lavoro gestisce il rischio infortunistico; con i programmi di promozione della salute si può gestire anche il rischio per la salute dovuto all'assunzione di alcol.

Quali sono i controlli che deve attuare l'azienda?

L'azienda, tramite il medico competente, deve effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici.

Inoltre deve adottare procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche, con disposizioni chiare circa l'iter da seguire nel caso di riscontro di situazioni di mancato rispetto del divieto. Queste procedure devono essere il più possibile condivise con i lavoratori o con i loro rappresentanti (RLS), in modo da evitare eventuali abusi/arbitri.

Con quali modalità i controlli alcolimetrici devono essere effettuati?

Al fine della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone, il datore di lavoro deve comunicare al medico competente, per iscritto, l'elenco nominativo dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio da sottoporre al controllo alcolimetrico.

Tale accertamento, svolto secondo procedure predefinite, il più possibile condivise con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, dovrà essere effettuato senza preavviso. Esso ha la finalità di promuovere e verificare il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno dell'azienda.

Il risultato del test alcolimetrico, eseguito durante l'orario di lavoro, deve essere pari a "zero".

Le procedure di controllo devono garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

In cosa consistono gli accertamenti sanitari preventivi e periodici?

Il medico competente include, durante le visite di sorveglianza sanitaria preventive e periodiche dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio, anche accertamenti mirati ad individuare possibili situazioni di alcol dipendenza (questionari sul consumo alcolico ed esami di laboratorio). Sono accertamenti sanitari che permettono comunque di valutare la totalità del consumo alcolico del

lavoratore, di evidenziare eventuali situazioni di consumo a rischio, di avviare azioni di prevenzione sul lavoratore (counselling), di meglio interpretare eventuali positività ai test alcolimetrici.

Chi può effettuare i controlli alcolimetrici?

I controlli possono essere effettuati sia dal medico competente sia dai medici del lavoro della ASL competente per territorio, di iniziativa o in collaborazione con i medici competenti. A seguito dell'effettuazione dell'accertamento sarà rilasciato al lavoratore un referto con il risultato dell'accertamento.

In caso di positività al test eseguito, al datore di lavoro/dirigente/preposto dovrà essere comunicata la proposta di sospensione temporanea del lavoratore dalla mansione a rischio. Qualora i test siano eseguiti dai Servizi delle ASL, tale comunicazione è inviata anche al medico competente, per la successiva annotazione in cartella.

Cosa succede se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli alcolimetrici?

L'eventuale rifiuto, da parte del lavoratore che svolge attività ad elevato rischio, di sottoporsi al test alcolimetrico, comporta la violazione dell'obbligo del lavoratore di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale, sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, sanzionato penalmente.

Ciò presuppone inevitabilmente che sia stata fornita adeguata informazione circa le disposizioni aziendali in materia.

Quali sono le conseguenze della positività al test alcolimetrico?

Un'eventuale positività al test alcolimetrico comporta un allontanamento dalla mansione a rischio per quel giorno o per il tempo necessario allo smaltimento del livello alcolemico misurato.

L'art.15 della Legge 125/01 prevede, per il lavoratore che trasgredisce, cioè con il test positivo, una sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro. Inoltre sono possibili provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro nonché eventuali contestazioni penali punibili con arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art. 20 c.2 lett. b del D.Lgs.81/08.

La positività al test andrà annotata nella cartella sanitaria e di rischio da parte del medico competente; il datore di lavoro potrà intensificare la frequenza dei controlli per il lavoratore risultato positivo.

Reiterate positività di un lavoratore al test alcolimetrico correlate ad alterazioni cliniche evidenziate dal

medico competente potranno comportare l'invio al SER.T. (Servizio territoriale dipendenze) per un percorso di diagnosi ed eventuale cura.

L'accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita (art. 124 DPR 309/90).

Quando il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica?

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica a seguito delle visite mediche di sorveglianza sanitaria, durante le quali per le attività a rischio sono eseguiti anche accertamenti mirati ad individuare possibili situazioni di alcol dipendenza.

Nel caso di positività degli accertamenti, il lavoratore, dichiarato temporaneamente non idoneo alla mansione ad elevato rischio, può essere inviato al Ser.T per accertare lo stato di alcol dipendenza.

Qualora non fosse possibile ricollocarlo in altra mansione, il lavoratore potrà incorrere anche nel rischio di licenziamento, a meno che non si sottoponga ad un programma terapeutico e di riabilitazione che dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita.

Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio del medico competente?

Ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 41 comma 9, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

In cosa consiste l'informazione adeguata per l'alcol?

I lavoratori devono essere informati:

1. sugli effetti dannosi dell'alcol;
2. sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
3. che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
4. che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (il fegato impiega circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica);
5. che l'alcol non può essere assunto durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio;
6. circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
7. sulle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli alcolimetrici, e sulla possibilità che tali controlli possano avere una frequenza diversa in base ai risultati ottenuti;
8. sulla sorveglianza sanitaria;
9. sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva;
10. sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate. Ai lavoratori che accedono a tali programmi si applica l'articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in base al quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita.
11. sulle possibilità di ulteriori controlli presso Centri Alcologici

A chi può rivolgersi il lavoratore che ha problemi legati all'uso di alcol?

In ogni ASL, generalmente nell'ambito dei Ser.T., vi sono dei Centri di alcologia a cui ci si può rivolgere, mantenendo anche l'anonimato.

Ci si può rivolgere anche ad associazioni, cosiddette di Auto-Aiuto, quali i "Club Alcolisti in Trattamento" o gli "Alcolisti Anonimi".